

Deliberazione n. 6

del 18 maggio 2015

Oggetto: Adozione in terza lettura dello Statuto dell'Ente

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** l'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede la trasformazione dell' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui all'articolo 12 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**VISTO** l'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in base al quale fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014;

**VISTO**, altresì, l'articolo 16, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo il quale il Commissario Straordinario deve procedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legge n. 83 del 2014, all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT, adottato, in sede di prima applicazione, dal Commissario Straordinario e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, con il quale l'ing. Cristiano Luigi Raffaele Radaelli è stato nominato Commissario straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del citato D.L. 83-2014;

**VISTA** la Deliberazione n. 7-2014 del 10 novembre 2014, con la quale il Commissario Straordinario ha adottato in sede di prima applicazione lo Statuto di ENIT, Ente pubblico economico;

**VISTA** la Deliberazione n. 14-2014 del 23 dicembre 2014, con la quale il Commissario Straordinario ha adottato in seconda lettura lo Statuto di ENIT, Ente pubblico economico;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 25 marzo 2015, con il quale è stato approvato lo Statuto di ENIT, Ente pubblico economico, trasmesso con nota prot. MBAC-DG-PT 1795 del 21/04/2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Turismo;



**Oggetto: Adozione in terza lettura dello Statuto dell'Ente**

**SENTITO** il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione-Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**VISTI** i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, con nota prot. 17908 del 12/05/2015, trasmessa al Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo con nota prot. DICA 14377 del 15/05/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'adozione in terza lettura del nuovo Statuto di ENIT;

**DELIBERA**


**Art. 1**

È adottato in terza lettura lo Statuto di ENIT nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

**Art. 2**

Lo statuto allegato è trasmesso al Ministero vigilante per il seguito di competenza previsto dalla legge.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Cristiano Luigi Raffaele Radaelli**



18 maggio 2015

**Art. 1 Natura giuridica dell'Ente e sede**

1. ENIT – Agenzia nazionale del turismo, di seguito “Enit”, è un ente pubblico economico, ai sensi dell’articolo 16 del D.L. 31/05/2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014 n. 106. Enit ha sede in Roma e svolge le proprie funzioni ed attività per mezzo della propria sede centrale e delle proprie sedi periferiche, anche a carattere temporaneo.
2. Enit è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. L’attività di Enit è regolata dall’articolo 16 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
4. Enit adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione.

**Art. 2 Finalità e compiti**

1. Enit svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e provvede, tra l’altro, a:
  - a) curare la promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell’offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;
  - b) realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all’estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l’ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall’Amministrazione vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
  - c) individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;

- d) promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;
- e) favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
- f) svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
- g) svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
- h) attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 marzo 2005 n. 56.

2. Enit, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite aventi scopi analoghi ed affini ai propri. Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, sono definite le condizioni, i termini e le modalità per la costituzione e/o partecipazione a tali organismi.

### Art. 3 Organi di Enit

1. Sono organi di Enit:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

**Art. 4 Presidente**

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. Il Presidente dura in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di Enit.
3. Il Presidente è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di onorabilità.
4. Il Presidente:
  - a) rappresenta Enit;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
  - c) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione;
  - d) stipula la Convenzione triennale di cui all'art. 13, comma 2;
  - e) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dai regolamenti.
5. Le indennità del Presidente sono determinate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche.
6. In caso di assenza o di grave impedimento che si protragga per più di 30 giorni, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano.

**Art. 5 Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente di Enit, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.

3. La gestione di Enit spetta al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

a) approva i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di Enit, le modifiche allo Statuto, nonché il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali;

b) adotta lo schema di Convenzione triennale di cui all'art. 11, comma 2, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) delibera l'ordinamento degli uffici, in conformità al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi in Italia e all'estero;

d) delibera, nel rispetto della normativa vigente, l'adozione di un codice etico;

e) svolge tutte le funzioni e le attività amministrative non espressamente attribuite al Presidente dalle norme vigenti e dallo statuto

f) approva il bilancio di previsione e le rimodulazioni.

g) delibera su ogni questione che il Presidente ritiene di sottoporre al Consiglio;

h) delibera su ogni questione relativa al proprio funzionamento;

4. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni, compresa la facoltà di subdelegare, ad uno dei suoi componenti che, conseguentemente, viene nominato consigliere delegato. Il Consiglio di amministrazione può

sempre impartire direttive al consigliere delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Consiglio di amministrazione può, inoltre, delegare, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto del bilancio approvato, propri dipendenti o collaboratori all'impegno di spesa. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

5. Il Consiglio di amministrazione nomina uno o più direttori aziendali, ove previsti dal regolamento di organizzazione, su proposta del consigliere delegato, ove nominato, d'intesa con il Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'onorabilità dei direttori aziendali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto di nomina, il Consiglio di amministrazione definisce i poteri dei direttori aziendali, con riferimento a specifici settori di attività dell'Ente.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente lo convochi, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto tra il personale di Enit.

8. Sono valide le riunioni a distanza del Consiglio di amministrazione, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video e/o audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del Consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, nel quale deve in ogni caso essere anche il Segretario.

9. La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza è effettuata mediante comunicazione via email, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei

componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

11. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

13. Le indennità dei componenti il consiglio di amministrazione sono determinate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche.

#### **Art. 6 Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo Presidente, e da due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che designa altresì il suo Presidente. Uno dei componenti è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

6. Il Collegio svolge il controllo di regolarità contabile in base al decreto legislativo 123 del 2011 e agli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

7. Le indennità del Presidente e dei componenti sono determinate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche.

**Art. 7 Consiglio federale**

1. E' istituito il Consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale.
2. Il Consiglio federale svolge, nei confronti degli organi direttivi Enit, funzioni progettuali e consultive in merito alle implicazioni strategiche della convenzione triennale.
3. Sono componenti del Consiglio federale un rappresentante per ciascuna regione e Provincia autonoma.
4. I componenti del Consiglio federale non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.
5. I componenti del Consiglio federale durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.

**Art. 8 Organizzazione e funzionamento di Enit**

1. L'organizzazione e il funzionamento di Enit rispettano i principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza.
2. L'ordinamento degli uffici è stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che si conforma al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi.

**Art. 9 Personale e relazioni sindacali**

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente assunto in Italia è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal Contratto collettivo nazionale per i dipendenti di aziende del Turismo Confcommercio Federalberghi.
2. Il rapporto di lavoro del personale dirigente assunto in Italia è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi", siglato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. e dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.

3. Enit stipula con le competenti rappresentanze sindacali il contratto collettivo di lavoro di secondo livello per il personale dipendente.
4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente assunto all'estero è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato nel Paese nel quale l'attività viene prioritariamente svolta.

## Art. 10 Bilancio

1. Le entrate di Enit sono costituite da:

- a) gli eventuali trasferimenti a carico dello Stato e delle Regioni, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Enit e MIBACT e eventuali convenzioni tra Enit e Regioni;
- b) i proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato;
- c) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati;
- d) altri proventi.

2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Presidente trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili; il Collegio lo esamina entro i 15 giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il Presidente presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio di amministrazione per la sua deliberazione. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la sua approvazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il bilancio di previsione è trasmesso entro il 31 ottobre al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la sua approvazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le rimodulazioni sono trasmesse al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per approvazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 11 Vigilanza e rapporti con il Ministero**

1. Enit è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, sono sottoposti all'autorizzazione dell'Amministrazione vigilante:

(i) l'approvazione del bilancio, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

(ii) la costituzione di società rispondenti alle finalità di Enit, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

(iii) la partecipazione in società già costituite aventi scopi analoghi e affini a quelli di Enit, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

(iv) l'approvazione dei regolamenti di amministrazione e di contabilità, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

(v) le modifiche allo statuto previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

(vi) ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione che possa ragionevolmente essere considerato fondamentale per l'attività di Enit;

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, tramite apposita convenzione triennale, sono definiti:

i) gli obiettivi specificamente attribuiti a Enit, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 16 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106;

ii) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

iii) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare a Enit stessa;

- iv) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- v) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- vi) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni a Enit, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- vii) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia con particolare attenzione alla rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale.

3. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi di Enit, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. Il commissariamento è disposto per un periodo non superiore a 12 mesi.

## **Art. 12 Osservatorio Nazionale del Turismo**

1. Enit sviluppa al suo interno, eventualmente anche con l'ausilio di collaborazioni esterne, l'Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT). I componenti dell'ONT durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta
2. L'ONT ha compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali e tecnologiche, quantitative e qualitative, d'interesse turistico.
3. L'espletamento dei compiti sopra descritti ha funzione di supporto per le decisioni strategiche a livello Paese, anche al fine di valutare il livello di competitività dell'Italia, e di supporto alle decisioni degli operatori turistici.
4. L'ONT predispone e realizza indagini utilizzando dati digitali (data analytics), coordinando la creazione e l'accesso a servizi informativi di base derivati dai nuovi dati/big data, in coordinamento con, e a complemento di, servizi esistenti (ISTAT, Banca d'Italia, Ministero Interni).
5. Gli obiettivi dell'Osservatorio Nazionale del Turismo sono:



- dare una visione sistemica della ricerca esistente sul turismo unificando le fonti e l'insieme dei dati;
- divulgare in tempo reale informazioni e dati scientificamente accreditati su trend e fenomeni turistici;
- fornire indicazioni previsionali e strategiche utili per le strategie di promozione del sistema Paese e per la comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

#### Art.13 Norme transitorie

1. L'ente pubblico economico Enit conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali in titolarità di Enit-Agenzia nazionale del turismo alla data della trasformazione.
2. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico di Enit sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
3. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico di Enit, che non abbiano esercitato opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data, mantengono il regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.
4. Il personale che ha optato per il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione, e quindi in mobilità, può essere utilizzato, se in possesso degli idonei requisiti e su richiesta di Enit, dal nuovo Ente per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di messa in mobilità e comunque non oltre la collocazione dello stesso personale presso altra Amministrazione.